

MinisterediGraniweGiuslinia


DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio studi e ricerche

Roma, 7 febbraio 1991

Prot. n. 749415-2/11 (113)

Circolare n. 3304/5754



Ai Signori Provveditori Regionali dell' Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Istituti penitenziari per adulti (comprese le Case mandamentali)

Ai Signori Direttori dei Centri di Servizio Sociale per adulti

Al Signor Direttore della Scuola di Formazione del personale civile penitenziario per adulti

Ai Signori Direttori delle Scuole per il Corpo di polizia penitenziaria

Al Centro Nazionale Reclutamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista"

Ai Signori Direttori dei Magazzini Vestiario

Ai Signori Direttori degli Istituti Penali per Minorenni

Ai Signori Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile

Ai Signori Direttori degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni

LORO <u>SEDI</u>



OGGETTO: Legge 15 dicembre 1990, n. 395. Diritti sindacali.

L'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" prevede, tra l'altro, che "Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali". Questo articolo indica, inoltre, al comma 14, le materie disciplinate da accordi tra la Delegazione del Governo e quella delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. Si ritiene opportuno indicare di seguito i diritti sindacali propri del personale dipendente da questa amministrazione il cui rapporto di impiego è regolamentato, tra le altre leggi, da quanto disposto dall' articolo 6 della Legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93.

L'articolo 1 dell' Ordinamento della polizia penitenziaria prevede inoltre che per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

La legge 18.3.1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, detta per il personale civile dello Stato una serie di disposizioni per quanto riguarda i permessi e le aspettative dei rappresentanti e dei dirigenti sindacali, i contributi sinda-



Ministerodi Grania e Giustinia

cali, le riunioni e le assemblee, la disponibilita` di locali e di spazi per l'affissione di notizie e comunicati sindacali.

Alcune ulteriori norme, contenute nei Decreti Presidenziali che recepiscono gli accordi intercompartimentali e gli accordi concernenti il personale del Comparto Ministeri, hanno ulteriormente definito la regolamentazione della materia.

Si ritiene utile riepilogare tali disposizioni.

RIUNIONI (Art. 19 legge n. 395 del 15.12.1990)

L'articolo 19 della legge 395 del 1990 regolamenta specificamente per il personale penitenziario, ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 ed 11, la materia delle <u>riunioni</u> <u>sindacali</u>.

Si ritiene opportuno sottolineare che le modalita` per garantire a tutto il personale la partecipazione alle riunioni, fermo restando quanto disposto al punto 9, devono essere concordate con il direttore dell'istituto al fine di assicurare la sicurezza dell'istituto.

PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI (Art. 47 comma 2 legge n. 249 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni).

La materia dei permessi e delle aspettative sindacali e`regolamentata dalle norme previste per gli impiegati civili dello Stato (art. 47 comma 2 della legge 249 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni). Ministeredi Grazia Edustizia

Per le aspettative si applicheranno altresi` le emanande norme derivanti dagli accordi previsti dal comma 14 dell' art. 19 della legge n. 395 del 1990.

Si rammenta che il lavoratore che si assenta per motivi sindacali ha diritto al trattamento economico ordinario.

DIRITTO DI AFFISSIONE (Art. 35 del D.P.R. n. 266 dell' 8.5.
1987)

Tutte le organizzazioni sindacali hanno diritto ad affiggere in appositi spazi predisposti dall'Amministrazione in luoghi accessibili ai lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse esclusivamente sindacale e conformi alle leggi sulla stampa.

LOCALI PER LE RAPPRESENTANZE SINDACALI (Art. 33 del D.P.R. n. 266 dell' 8.5.1987)

In ciascuna unita` amministrativa con almeno duecento dipendenti e` consentito che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative usino un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno il diritto di usufruire di un locale idoneo per le loro riunioni, anche nelle unità` amministrative con meno di duecento dipendenti sempreche` ne facciano richiesta e se esso sia disponibile nell'ambito della struttura.

HUMUUUMUMUUMUU SUUMUU

INFORMAZIONE (Art. 18 del D.P.R. n. 13 dell' 1.2.1986 ed art. 32
del D.P.R. n. 266 dell' 8.5.1987)

Questa Amministrazione viene impegnata dalla suddetta normativa ad una preventiva, costante e tempestiva informazione, alle organizzazioni sindacali titolari della negoziazione decentrata, anche a livello di strutture periferiche, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, il conferimento in appalto di attivita proprie dell'Amministrazione, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla legge, ed il funzionamento dei servizi, nonche, a livello centrale, sulle innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre, sui programmi degli investimenti.

Sono previsti incontri semestrali tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali nazionali di settore, sugli indirizzi di fondo e sui principi ispiratori della loro azione operativa.

Con pari periodicita` saranno fornite analoghe informazioni alle organizzazioni sindacali titolari della negoziazione decentrata a livello territoriale.

REFERENDUM (Art. 23 della legge n. 93 del 29.3.1983 ed art. 38 .
del D.P.R. n. 266 dell' 8.5.1987)

La legge quadro sul pubblico impiego e l'art. 38 del DPR n. 266 del 1987 hanno esteso ai dipendenti della pubblica ammini-



strazione il diritto a svolgere fuori dell'orario di lavoro referendum su materie inerenti l' attivita` sindacale, indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unita` produttiva.

LIMITI ALLA MOBILITA` (Art. 23 della legge n. 93 del 29.3.1983 ed art. 40 del D.P.R. n. 266 dell' 8.5.1987)


L' art. 40 del DPR 266 del 1987 ha stabilito che il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali componenti di organi statutari delle organizzazioni stesse, puo` essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

Le suddette disposizioni si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sinda-cale.

PREVISIONI GENERALI DELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO

L'articolo 23 della legge quadro sul pubblico impiego ha previsto l'estensione automatica di alcune norme di principio affermate nella legge n. 300 del 1970, ed in particolare gli articolare di 1, 3, 8, 10, 11, 14, 15, primo comma dell' art. 16, 17.

L'articolo 23 prevede inoltre l'estensione ai pubblici dipendenti dei principi, cui dare attuazione per mezzo di norme derivanti da accordi sindacali, previsti agli articoli 20, 21, 22,



23, 24, 25, 26 e 27 della suddetta legge n. 300.

Si ritiene infine che anche al personale di cui all'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, spettino i diritti politici, civili e sindacali secondo le previsioni e nei limiti dell'art. 19 della medesima legge.

La presente circolare sarà comunicata al personale mediante affissione.

Pregasi assicurare.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Sen. Avv. Franco/Castiglione